

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 519)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO Emilio)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1969

Provvidenze per il comune di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Per venire incontro agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, l'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, autorizza la concessione di un contributo ordinario di lire 5 miliardi all'anno a decorrere dal 1964.

In relazione alle difficoltà finanziarie del Comune ed alle accresciute esigenze di Roma capitale, con il presente disegno di legge si prevede l'aumento del contributo statale da 5 a 10 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1969.

Per consentire, poi, al Comune di poter disporre di mezzi finanziari occorrenti per il potenziamento dei servizi pubblici, viene

autorizzata l'Amministrazione comunale ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari per l'ammontare di complessive lire 24 miliardi, in aggiunta a quelli previsti dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280.

Detti prestiti, da contrarre dal Comune per opere aventi speciali caratteristiche e finalità, sono assistiti dalla garanzia erariale e dai contributi statali in conto interessi, previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280. Per la concessione di tali contributi viene disposta la utilizzazione delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1280.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi.

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 24 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con legge 25 novembre 1964, n. 1280:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 5 miliardi.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per l'anno 1969, mutui fino alla concorrenza di lire 7.500 milioni.

Per la residua quota di lire 16.500 milioni il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, anche mediante la emissione di obbligazioni, in ragione di lire 8.000 milioni nel-

l'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta nell'anno successivo.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Art. 4.

I prestiti previsti dal precedente articolo 2 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno.

Art. 5.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 2 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.